

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n. 9-12658

D.G.R. n. 19-7652 del 29/11/2007 - Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico - idrogeologico ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 9/2007. Individuazione dei criteri per la definizione delle priorit  per la concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad uso abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo stesso.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di individuare, per le ragioni evidenziate in premessa, i seguenti criteri per la definizione della scala di priorit  per la concessione di contributi ai proprietari degli immobili da rilocalizzare:

1. destinazione residenziale dell'immobile;
2. utilizzo dell'immobile come abitazione primaria, fatto salvo il caso di un immobile con pi  unit  abitative ovvero di pi  immobili limitrofi, destinati ad utilizzo misto come abitazione primaria e secondaria;
3. conformit  sostanziale dell'immobile alla strumentazione urbanistica e regolarit  dei pagamenti delle imposte statali e comunali;
4. ubicazione dell'immobile in aree soggette a fenomeni di dissesto di pi  incerta prevedibilit  in termini di magnitudo e di ricadute sul territorio;

di adottare i seguenti criteri per la definizione e la concessione del contributo per la rilocalizzazione di immobili siti in aree a rischio idraulico e/o idrogeologico per i quali non trova applicazione la "Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della L. 365/2000", del Ministro dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, del 30/01/2001, in quanto non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali:

- a) commisurare il contributo alla superficie dell'abitazione da rilocalizzare, fermo restando comunque il limite massimo di 200 m²;
- b) utilizzare il valore di costo al m² stabilito per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
- c) stabilire, per gli immobili ad uso di abitazione secondaria, un contributo pari al 75% di quello relativo agli immobili ad uso di abitazione principale;
- d) estendere la zona ove   consentito l'acquisto o la costruzione di un nuovo immobile dal comune in cui ricade l'immobile da rilocalizzare, oltre che ai comuni limitrofi, anche alla relativa Provincia;
- e) prevedere la possibilit , alternativa all'acquisto o alla nuova costruzione di un immobile sostitutivo, di concedere un indennizzo pari al 50% del contributo che sarebbe spettato nel caso di acquisto o nuova costruzione;

di confermare la possibilit , gi  stabilita nella D.G.R. n. 61-10871 del 23/02/2009, che alle Amministrazioni Comunali siano riconosciute, oltre alle spese di demolizione dei fabbricati esistenti, anche le spese generali e le spese per indagini tecniche, per l'acquisizione delle aree espropriate per pubblica utilit , per le opere di urbanizzazione necessarie nonch  per la riduzione in pristino delle aree relitte che dovranno essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune;

di stabilire che non spetter  alcun risarcimento dei futuri eventuali danni ai proprietari degli immobili in caso di rifiuto della proposta di rilocalizzazione dell'immobile;

di provvedere alla trasmissione di apposita informativa alla competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 59 c. 2 della L.R. 9/2007.

Avverso la presente deliberazione   ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)